



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI e FAMIGLIA

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Decreto n° 590/SPS del 21/04/2017, Prenumero 680

Area politiche sociali

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Programma operativo 2014/2020. Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015. Programma specifico n. 24/15 – Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia. Emanazione avviso per la manifestazione di interesse alla realizzazione delle operazioni.

Il Direttore dell'Area

Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – 2014/2020 – della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

Visto il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) approvato con DPR 140/Pres del 7 luglio 2016;

Visto il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, che prevede tra l'altro la realizzazione del programma specifico n. 24/15 - Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia - a valere sull'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR;

Preso atto che con riferimento alle previsioni del PPO 2015 l'attivazione del programma specifico anzidetto si riferisce all'utilizzo delle risorse finanziarie a valere sull'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" – Priorità di investimento "Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie" - obiettivo specifico 9.3 "Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia";

Atteso che per la realizzazione del programma specifico n. 24/15 è prevista l'Azione 9.3.4 - Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi

gioco, centri per bambini e genitori, micro nidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura (nel rispetto degli standard fissati per tali servizi) mediante la sperimentazione di nuove attività finalizzate a favorire ed ampliare l'accesso ai servizi per la prima infanzia con il sostegno alla realizzazione di progetti educativi e pedagogici innovativi e di progetti organizzativi riguardanti modalità di fruizione nuova e/o flessibile;

Rilevato dal medesimo PPO 2015 che la struttura attuatrice del programma specifico in argomento è stata individuata nell'Area politiche sociali della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), ed in particolare l'articolo 1 secondo il quale la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi;

Ritenuto conseguentemente di provvedere all'emanazione dell'avviso pubblico finalizzato all'attuazione del menzionato programma specifico n. 24/15 mediante la promozione e il sostegno della sperimentazione di micro nidi ad accoglienza ridotta che offrano orari di utilizzo maggiormente flessibili e differenziati;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

Visto il decreto 24 marzo 2017, n. 469/SPS che approva le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Decreta

1. Per i motivi di cui in premessa è approvato l'Avviso costituente allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, destinato alla selezione di operazioni inerenti l'attuazione del richiamato programma specifico n. 24/15 del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015.
2. L'avviso di cui al punto 1. prevede l'attivazione delle risorse finanziarie disponibili a valere sull'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" – obiettivo specifico 9.3 "Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia" per Euro 525.000,00.
3. Il presente atto e il relativo allegato parte integrante e sostanziale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore dell'Area
dott. Pier Oreste Brusori
firmato digitalmente



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area politiche sociali

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015
Programma specifico n. 24/15 – Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia.

AVVISO PUBBLICO PER LA SPERIMENTAZIONE DI MODALITÀ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE FLESSIBILE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA



INDICE

- 1. Finalità generali dell'operazione pag. 3*
- 2. Quadro normativo di riferimento pag. 3*
- 3. Dati relativi all'attuazione della programmazione pag. 5*
- 4. Disciplina di riferimento pag. 6*
- 5. Soggetti proponenti , soggetti attuatori, beneficiari e destinatari delle operazioni pag. 6*
- 6. Oggetto del finanziamento pag. 6*
- 7. Termini di avvio e conclusione dell'operazione pag. 7*
- 8. Affidamento di parte delle attività a terzi pag. 7*
- 9. Flussi finanziari pag. 7*
- 10. Gestione finanziaria e costi ammissibili pag. 8*
- 11. Regime di aiuti pag. 8*
- 12. Modalità e termini di presentazione delle candidature pag. 9*
- 13. Selezione e approvazione delle candidature pag. 10*
- 14. Commissione di valutazione delle candidature pag. 13*
- 15. Modalità di approvazione delle candidature pag. 13*
- 16. Informazione e pubblicità pag. 13*
- 17. Principi orizzontali pag. 14*
- 18. Termini per la rendicontazione pag. 15*
- 19. Controllo e monitoraggio pag. 15*
- 20. Chiusura del procedimento pag. 15*

1. FINALITÀ GENERALI DELL'OPERAZIONE

1. Il presente Avviso costituisce attuazione del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni e inerente il Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020, di seguito POR, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.
2. In particolare l'Avviso da attuazione al programma specifico n. 24/15 del PPO 2015 – "Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia".
3. La Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare dall'entrata in vigore della disciplina organica rivolta ai servizi per i bambini in età tra i 3 mesi ed i 3 anni, la LR 20/2005, ha sostenuto la messa in rete dei servizi educativi per la prima infanzia per concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche; tale sistema integrato sostiene il lavoro di cura dei genitori tramite l'attivazione di una pluralità di tipologie di servizi socioeducativi che offrono ampie possibilità di scelta di stili educativi e molteplici fasce orarie di utilizzo. Si tratta di una offerta di servizi articolata secondo una logica e un modello di rete e di sinergia tra il pubblico ed il privato sociale, che nel corso del tempo ha portato a significative esperienze innovative favorendo la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e garantendo risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
4. Il presente Avviso, con riferimento al sistema di servizi per la prima infanzia già esistente, è destinato a promuovere e sostenere nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia lo sviluppo di micro nidi ad accoglienza ridotta che offrano orari di utilizzo maggiormente flessibili e differenziati sia per consentire la possibilità delle famiglie di conciliare i tempi di vita e di lavoro sia per assicurare lo sviluppo socio educativo di un maggior numero di bambini; si intende sostenere la realizzazione di progetti educativi e pedagogici e di progetti organizzativi atti ad offrire orari di utilizzo diversificati e condivisi con le famiglie, in luoghi dove i bambini e le bambine possano vivere esperienze significative dal punto di vista educativo e relazionale, elaborate e realizzate da personale qualificato in ambienti funzionali alla loro crescita e dove le famiglie possano trovare uno spazio di incontro, confronto e crescita della loro dimensione genitoriale. Si realizza la sperimentazione di un servizio non soddisfatto dall'attuale offerta e maggiormente compatibile anche con le diverse esigenze di piccole comunità distribuite in territori interni e montani; si rafforza il sistema integrato di servizi per la prima infanzia e si favorisce la nascita di nuove reti tra servizi e comunità locali.
5. Realizzando nel contempo la creazione indiretta di posti di lavoro a favore della popolazione femminile, si persegue l'obiettivo di contrastare e limitare direttamente il rischio di povertà minorile che colpisce anche la regione FVG, aderendo sia alla Raccomandazione della Commissione Europea "Investire nell'infanzia per rompere il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (2013/112/UE), sia alle finalità della raccomandazione (2008/807/CE) della Commissione sull'inclusione attiva, volta ad assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) N 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015”, di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) approvato con DPRReg 140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA, approvato con decreto n. 5722/LAVFORU del 3 agosto 2016;
- Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Linee guida in materia di ammissibilità della spesa, approvato con decreto n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016;
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 20 del 18 agosto 2005 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”;

- DPRReg. 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" e successive modifiche.
 - D.P.Reg 139/Pres. del 10 luglio 2015 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" e successive modifiche;
2. La struttura attuatrice del programma specifico è l'Area politiche sociali della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, in raccordo con l'Autorità di Gestione. Referente del programma specifico è la Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei Comuni (SSC), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia.

3. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Con il presente Avviso si da attuazione al programma specifico n. 24/15 - Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia - del PPO 2015. Esso si colloca all'interno del quadro programmatico del POR nel seguente modo:
- a) **Asse:** 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà
 - b) **Priorità di investimento:** 9.iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
 - c) **Obiettivo specifico:** 9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia
 - d) **Azione:** 9.3.4 Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia, tra i quali nidi familiari, spazi gioco, centri per bambini e genitori, micro nidi estivi, anche in riferimento ad orari e periodi di apertura (nel rispetto degli standard fissati per tali servizi).
 - e) **Settore di intervento:** 112 - Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e le cure sanitarie d'interesse generale
 - f) **Forma di finanziamento:** 01 – Sovvenzione a fondo perduto
 - g) **Meccanismi territoriali di attuazione:** 07 – Non pertinente
 - h) **Dimensione tematica secondaria del FSE:** 08 – Non pertinente
 - i) **Tipo di territorio:** 07 – Non pertinente
 - j) **Tipo di aiuto:** in regime di "de minimis"
 - k) **Indicatori:**

Indicatori di risultato della priorità di investimento:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
SR 5	Tasso di bambini tra zero e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia	Regioni più sviluppate	%	

Indicatori di output della priorità di investimento:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di Regioni (se pertinente)
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
SO 1	Bambini accolti dai servizi per l'infanzia	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
Co 20	Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da parti sociali o da ONG	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 22	Numero progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

4. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni connesse all'attuazione del programma specifico si realizzano nel rispetto delle "Linee di indirizzo tecniche sui principi ed i criteri pedagogici di riferimento per le attività sperimentali" (Allegato 1 al presente Avviso) predisposte e approvate dal Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14 della LR 20/2005 nell'ambito delle funzioni a esso attribuite dal comma 2 del medesimo articolo.

5. SOGGETTI PROPONENTI, SOGGETTI ATTUATORI, BENEFICIARI E DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. I soggetti proponenti, attuatori e beneficiari delle operazioni del presente Avviso sono:
 - imprese profit e non profit gestori dei servizi per la prima infanzia, che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'articolo 14 del "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della LR 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con D.P.Reg. n. 139 dd. 10 luglio 2015;
 - liberi professionisti gestori di Servizi educativi domiciliari che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'articolo 14 del "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della LR 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" emanato con D.P.Reg. n. 139 del 10 luglio 2015 e che, al momento dell'avvio del progetto di cui al presente Avviso, siano costituiti in ditta individuale o abbiano aderito a forme collettive di impresa, profit o non profit;
2. I destinatari delle operazioni sono i bambini accolti nella tipologia di servizi per la prima infanzia del territorio regionale di cui al presente Avviso.

6. OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

1. Sono ammessi a finanziamento progetti sperimentali di micro nidi della durata di tre anni educativi che offrano servizi modulari e flessibili per potenziare e qualificare le possibilità di accesso e fruizione ai servizi di cura ed educazione ai bambini nella fascia di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni ed alle loro famiglie. La definizione del Progetto, conformemente a quanto indicato nel formulario di cui al paragrafo 12 punto 2, dovrà partire da un'attenta analisi del contesto territoriale che ricostruisca le specifiche esigenze delle famiglie e lo stato del sistema socio educativo integrato dei servizi per la prima infanzia del territorio di riferimento del servizio da avviare, con l'individuazione delle iniziative da svolgere per attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio al fine di costituire patti educativi per favorire la crescita dei bambini in contesti significativi ed educanti.
2. I micro nidi devono rispettare i seguenti requisiti pedagogici, strutturali ed organizzativi:
 - a) L'organizzazione del servizio si caratterizza per la propria offerta flessibile e differenziata atta ad incontrare le esigenze della famiglia di ciascun bambino attraverso modalità concordate nel rispetto fondamentale della centralità del bambino stesso. A tal fine vengono proposte differenti fasce di utilizzo del servizio.
 - b) Il micro nido ha un'apertura massima pari a quella prevista per l'anno educativo, definito come il periodo di tempo compreso tra il 1 settembre di ogni anno solare e il 31 agosto dell'anno solare successivo e ha un'apertura minima non inferiore a quella prevista dal calendario scolastico della scuola dell'infanzia.
 - c) Il servizio accoglie contemporaneamente un massimo di 10 bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni di cui un massimo di 3 bambini in età compresa tra i 3 e i 9 mesi.
 - d) Il numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti al servizio è di 16.
 - e) Nel corso di un anno educativo devono aver usufruito del servizio per almeno 6 mesi continuativi un minimo di 10 bambini.
 - f) L'orario di frequenza giornaliero non è di norma superiore alle 8 ore continuative, salva sussistenza di una comprovata necessità di entrambi i genitori; in ogni caso la frequenza giornaliera non può superare le 10 ore continuative.
 - g) L'orario massimo d'apertura del servizio è compreso tra le ore 7.00 e le ore 21.00.

- h) Il servizio funziona con almeno tre educatori in possesso dei titoli di studio previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005 e con un coordinatore che si occupa del buon andamento complessivo del servizio e del mantenimento dei requisiti organizzativi previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente, individuato anche fra lo stesso personale educativo.
 - i) Il rapporto numerico educatore/bambino, garantito durante tutto l'orario di apertura del servizio, è di 1 educatore ogni 5 bambini; nella fascia oraria di preparazione e somministrazione delle merende e dei pasti principali tale rapporto numerico è potenziato con la presenza di un ulteriore educatore.
 - j) Sono assicurate almeno venti ore annuali di attività di formazione e aggiornamento su specifiche tematiche pedagogiche per il personale educativo.
 - k) Gli educatori ricevono adeguata preparazione e aggiornamento in materia alimentare.
 - l) Nel servizio i pasti per i bambini devono essere confezionati in loco. A tal fine viene individuato almeno un locale o spazio separato funzionalmente adibito alla preparazione dei pasti.
 - m) La superficie interna netta deve essere di almeno mq 5 per bambino ed è funzionale allo svolgimento delle seguenti attività:
 - gioco ed attività educative: vanno assicurate le attività di movimento e attività educative/pranzo da espletarsi in uno o più locali; nel caso di un unico locale gli spazi vanno articolati in due zone distinte separate con arredo funzionale alle attività stesse;
 - pranzo: la zona destinata al consumo del pasto, purché adeguatamente pulita ed areata, può essere usata anche per attività educative da svolgersi in tempi ed orari diversi dalla sua destinazione.
 - riposo: un locale per il riposo/relax che può essere usato anche per attività didattiche da svolgersi in tempi ed orari diversi dalla sua destinazione purché adeguatamente pulito ed areato.
 - n) E' previsto un locale dedicato all'igiene e al servizio igienico, nel quale collocare anche un arredo per il contenimento degli effetti personali dei bambini.
 - o) Agli operatori è riservato:
 - un locale per colloqui con i genitori e per la conservazione della documentazione;
 - un servizio igienico;
 - uno spazio, anche ricavato nei locali di cui sopra, per il deposito del materiale e attrezzature di pulizia.
 - p) E' adottata la Carta dei Servizi e l'apposito Albo di cui all'articolo 8 del Regolamento approvato con DPR n. 230/2011.
3. Per quanto non specificamente previsto dal presente Avviso si applica la disciplina per i servizi sperimentali prevista dal Regolamento approvato con DPR n. 230/2011 e successive modifiche.
 4. Saranno sostenuti 7 progetti da avviare sul territorio regionale, presentati sulla base del formulario di cui al paragrafo 12, punto 2. Per il primo anno di sperimentazione l'anno educativo potrà avere inizio entro il 30 settembre.

7. TERMINI DI AVVIO E CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE

1. L'inizio dell'attività va comunicata attraverso l'applicativo Webforma secondo quanto meglio specificato nelle Linee Guida FSE.
2. Ogni operazione può essere avviata successivamente al ricevimento della comunicazione, da parte dell'Area, dell'approvazione dell'operazione stessa. Non è ammissibile l'avvio nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione al Struttura attuatrice e la menzionata comunicazione di approvazione. Nell'eventualità che l'operazione sia approvata e non finanziata è ammesso l'avvio del progetto previa inoltre all'Area di una specifica nota informativa nella quale il soggetto si assume ogni onere derivante dalla eventuale mancata ammissione al finanziamento dell'operazione, sollevandolo da qualsivoglia obbligo.
3. Ciascuna operazione deve concludersi entro il 31 agosto 2020.

8. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

1. Per il presente Avviso non è possibile prevedere affidamento di parte delle attività dell'operazione a soggetti terzi.

9. FLUSSI FINANZIARI

1. Le risorse disponibili per il triennio 2017-2020 ammontano a Euro 525.000 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse 2, Inclusione sociale e lotta alla povertà.

2. Con riferimento alle risorse destinate al finanziamento delle operazioni, i flussi finanziari da parte della struttura attuatrice nei riguardi dei beneficiari avvengono attraverso le seguenti fasi:
 - a) ad avvenuto avvio dell'operazione e per i due anni educativi seguenti, al soggetto beneficiario è erogata un'anticipazione pari all'85% della disponibilità finanziaria relativa ad ogni anno educativo;
 - b) ad avvenuta verifica della documentazione a rendiconto che attesta le spese sostenute per ogni anno educativo, la struttura attuatrice eroga il saldo spettante, nel limite del relativo stanziamento;
3. Le anticipazioni di cui al punto 1), lettera a) devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica e il costo della medesima è imputabile nella voce spesa B2.6 dell'Allegato A, **SPESE AMMISSIBILI – ATTIVITÀ NON FORMATIVE**, al Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) emanato con DPRReg 140/Pres. del 7 luglio 2016, come modificata con Decreto n. 6340/LAVFORU del 02/09/2016

10. GESTIONE FINANZIARIA E COSTI AMMISSIBILI

1. Il costo equivalente di gestione di un micro nido con i requisiti e le caratteristiche di cui al paragrafo 6.2, calcolato tenuto conto del costo medio mensile per operatori con qualifica di educatore e degli altri costi vivi (alimenti, utenze, affitto locale, assicurazioni, etc), ammonta a circa euro 100mila annui.
2. Considerati i costi di cui al punto 1, al fine di promuovere l'avvio del servizio di micro nido così come individuato dal presente Avviso, è stabilito un contributo per ogni singola operazione di euro 75.000 per la durata triennale della sperimentazione, pari ad euro 25.000 per ciascun anno educativo.
3. La gestione finanziaria delle operazioni avviene secondo la seguente modalità:
 - q) a **costi reali**, per quanto concerne la **gestione dei costi diretti**: i costi devono essere effettivamente sostenuti e documentati da fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio. I costi sostenuti per la realizzazione delle operazioni devono:
 - riferirsi temporalmente al periodo di realizzazione dell'operazione;
 - essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, all'attività oggetto di attuazione e rendicontazione;
 - sostenute dal soggetto attuatore nella realizzazione dell'attività e avere dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili e le specifiche prescrizioni in materia impartite dalla Struttura attuatrice;
 - essere comprovati e giustificati da documenti contabili aventi un valore probatorio;
 - essere conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e corrispondenti alle politiche comunitarie in materia di concorrenza e ai criteri di selezione stabiliti dal presente Avviso.
 - r) in **forma forfettaria**, per quanto concerne i **costi indiretti**.
4. I costi ammissibili per la realizzazione delle operazioni sono riportati nell'Allegato A, **SPESE AMMISSIBILI – ATTIVITÀ NON FORMATIVE**, al Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) emanato con DPRReg 140/Pres. del 7 luglio 2016, come modificata con Decreto n. 6340/LAVFORU del 02/09/2016;
5. Per i **costi diretti** si considerano le voci di spesa B.1 (ad eccezione di B 1.4); B.2; B.4 (ad eccezione di B.4.4) del su citato Allegato A. La voce B.3 per questa operazione si intende esclusa.
6. Per i **costi indiretti**, questi sono dichiarati forfettariamente nella misura del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (Co pari al 15% della somma delle voci di spesa B2.1 – B2.2 –B4.1 – B4.2 –Cfr . Allegato A)
7. Il preventivo di spesa dell'operazione viene predisposto tenendo conto delle indicazioni generali per il FSE contenute nelle "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa - Fondo sociale europeo. POR 2014/2020" (Decreto n° 5723/LAVFORU del 03/08/2016 e smi).

11. REGIME DI AIUTI

1. I contributi previsti dal presente Avviso saranno erogati nel quadro del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013.

2. Le imprese (operatori privati profit e non profit e liberi professionisti) richiedenti il contributo sono tenuti a compilare la dichiarazione "de minimis" di cui agli allegati 2 e 3 al presente Avviso.
3. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, si prevede un massimale di € 200.000 di aiuti, ricevuti dall'impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso; nel calcolo del plafond "de minimis" deve essere presa in considerazione sia l'impresa che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa.
4. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto, come impresa unica, negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso).
5. Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e che si riportano:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
6. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.
7. Qualora si verificano le condizioni suelencate, l'impresa unica dovrà allegare anche una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante).
8. Qualora la concessione di aiuti "de minimis" a valere sul presente Avviso, comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013, tale concessione non può beneficiare del "de minimis".

Cumulo di aiuti

Fermo restando il divieto, per l'impresa unica, di superare l'importo massimo di 200.000 euro nell'arco del periodo dell'esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti sulla base del "de minimis", gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis".

Inoltre, gli aiuti del presente Avviso possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012, a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

Gli aiuti sono, inoltre, cumulabili:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente Avviso, i soggetti proponenti di cui al paragrafo 5 punto 1. inviano via PEC alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – Area politiche sociali, la manifestazione di interesse alla realizzazione delle operazioni previste dal presente Avviso - completa dell'indicazione delle coordinate del conto corrente ove far confluire le risorse finanziarie di pertinenza, accettandone contemporaneamente gli obblighi derivanti.
La PEC va indirizzata a: salute@certregione.fvg.it ed inviata tassativamente entro 45 giorni a decorrere dalla giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BUR. L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: **POR-FSE 2014/2020. Programma specifico 24/15. Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile di servizi per la prima infanzia.**
2. Ogni manifestazione di interesse deve essere presentata in formato PDF, utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area-operatori relativi a:
 - a) la domanda di ammissione al finanziamento;
 - b) il formulario inerente la manifestazione di interesse;

3. La documentazione di cui al precedente punto 2. deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e nel rispetto degli obblighi in materia di imposta sul bollo e deve essere compilata in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
4. La domanda di finanziamento va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda deve inoltre essere accompagnata dalla scansione del documento di identità del sottoscrittore leggibile e in corso di validità.
5. Scaduto il termine, la Regione provvede alla relativa selezione e approvazione con le modalità indicate rispettivamente al paragrafo 13 e all'assegnazione delle risorse con le modalità indicate al paragrafo 9.

13. SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature sono selezionate dalla struttura attuatrice sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015, in particolare per quanto attiene le operazioni non formative.

2. La selezione delle operazioni avviene attraverso le seguenti fasi:

- a) **fase di ammissibilità:** la selezione delle candidature prevede una prima fase, di ammissibilità generale, centrata sulla verifica della presenza nella proposta progettuale dei requisiti necessari previsti dal presente Avviso.

La verifica di ammissibilità delle candidature viene condotta sulla base dei requisiti relativi:

- 1) alla conformità che consiste nel:

- i. rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso;
- ii. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte;
- iii. completezza e correttezza della documentazione richiesta;
- iv. rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dall'Avviso;

- 2) al proponente e consistenti nel:

- i. possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso;

- 3) al progetto/proposta per quanto riguarda:

- i. la verifica della rispondenza del progetto/proposta alle tipologie d'intervento previste dall'Avviso;
- ii. la verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione.

Con riferimento alla **fase di ammissibilità** delle candidature ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale della proposta progettuale alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Critério	Causa di esclusione
Conformità della presentazione	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato utilizzo dello specifico formulario, trasmesso esclusivamente via PEC (paragrafo 12 punti 1. e 2.) - Mancata firma elettronica valida sulla domanda di finanziamento (paragrafo 12 punto 4.) - Mancata scansione del documento di identità valido del firmatario della domanda di finanziamento (paragrafo 12 punto 4.) - Mancato rispetto dei termini di presentazione delle operazioni (paragrafo 12 punto 1.)
Conformità del proponente	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione dell'operazione da parte di soggetti diversi da quelli previsti (paragrafo 5 punto 1.)
Conformità del progetto (requisiti minimi)	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza requisiti di cui al paragrafo 6.2

- b) **fase di valutazione comparativa.** La valutazione comparativa è centrata sulla comparazione della qualità delle proposte progettuali, che si traduce nell'assegnazione di punteggi e nella definizione di una graduatoria.

Ai fini della valutazione comparativa vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteria di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	È la scala (standard) – vedi sotto – in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio
Coefficiente	È l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	È il prodotto della seguente operazione: Punteggio = giudizio * coefficiente

La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
0 punti	Mancata compilazione o compilazione completamente non pertinente.

2. Tutto ciò premesso, le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criterio di selezione: 1. Qualità della proposta progettuale. Punteggio massimo: 43				
Sottocriterio	Indicatore	Giudizio (a)	Coefficiente (b)	Punteggio C = (a) * (b)
1.1 Congruità della proposta progettuale rispetto ai bisogni delle famiglie con riferimento all'offerta socioeducativa esistente <i>Punteggio massimo: 15</i>	Completezza ed esaustività della proposta progettuale rispetto alla domanda delle famiglie	da 0 a 5 punti	3	
1.2 Grado di innovazione del progetto <i>Punteggio massimo: 15</i>	Coerenza con gli obiettivi, gli standard indicati nell'Avviso e con le Linee di indirizzo approvate dal Comitato di Coordinamento pedagogico	da 0 a 5 punti	3	
1.3 Governance del progetto a garanzia dell'efficacia e della qualità del progetto	Numero di incontri di confronto/valutazione tra l'equipe educativa e/o tra quest'ultima e gli altri soggetti coinvolti	da 1 a 2: 1 punto da 2 a 4: 3 punti da 4 in poi: 5 punti	2	

Punteggio massimo: 10				
1.4 AREE INTERNE O MONTANE	Così come individuate nel POR 2014-2020	3 punti	1	
Punteggio Massimo : 3				

Criterio di selezione: 2. Caratteristiche del soggetto attuatore sotto il profilo delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento. Punteggio massimo: 70

Sottocriterio	Indicatore	Giudizio (a)	Coefficiente (b)	Punteggio C = (a) * (b)
2.1 Requisiti formativi educatori	Titolo studio	Diploma: 3 punti Laurea: 5 punti	2	
Punteggio massimo: 30				
2.2 Esperienza educatori	Anni di lavoro nei servizi per bambini tra i 3 mesi e i 3 anni anche non continuativi	da 1 a 2: 1 punto da 2 a 4: 3 punti da 4 in poi: 5 punti	2	
Punteggio massimo: 30				
2.3 Assetto organizzativo	Adeguatezza del modello organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali	da 0 a 5 punti	2	
Punteggio massimo: 10				

Criterio di selezione: 3. Collegamento tra soggetto gestore del servizio e territorio. Punteggio massimo: 25

Sottocriterio	Indicatore	Giudizio (a)	Coefficiente (b)	Punteggio C = (a) * (b)
3.1 Rapporti formalizzati nel territorio ed esperienza maturata nel settore dei servizi per la prima infanzia	<ul style="list-style-type: none"> Numero di convenzioni per posti, incontri di formazione e di supervisione psicopedagogica attivati nell'anno 2016 Numero anni di gestione di servizi rivolti a bambini dai tre mesi ai tre anni 	da 1 a 3: 2 punti da 4 a 6: 4 punti da 6 in poi: 5 punti	2	
Punteggio massimo: 15		da 1 a 2: 1 punto da 3 a 4: 3 punti da 5 in poi: 5 punti	1	
3.2 Congruità delle iniziative rispetto alle tipologie di azioni da attivare e ai soggetti da coinvolgere al fine di costruire patti educativi per favorire la crescita dei bambini	Numero di iniziative collaterali attivate <i>al fine di costruire patti educativi</i>	da 1 a 3: 3 punti da 4 a 8: 4 punti da 9 in poi: 5 punti	2	
Punteggio massimo: 10				

Criterio di selezione: 4. Economicità del progetto. Punteggio massimo: 3

Sottocriterio	Indicatore	Giudizio (a)	Coefficiente (b)	Punteggio C = (a) * (b)
---------------	------------	--------------	------------------	-------------------------

4.1 Coerenza e correttezza del piano finanziario <i>Punteggio massimo : 3 punti</i>	Congruità del piano finanziario rispetto ai contenuti del progetto	da 0 a 3	1	
--	--	----------	---	--

3. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a 141.
4. La soglia minima di punteggio da conseguire da parte di ogni candidatura ai fini della approvazione è pari a 87.
5. Sono ammesse al finanziamento le candidature che ha conseguito i 7 migliori punteggi.
6. In caso di parità di punteggio tra due o più proposte candidature, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio 1; nel caso di ulteriore parità si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio 2.

14. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE





1. La selezione e approvazione delle candidature sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata con decreto del dirigente della struttura regionale attuatrice, composta dal dirigente della SRA o dal responsabile della Posizione organizzativa della SRA e da due dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenenti alla categoria C o alla categoria D. Tale Commissione - a decorrere dalla data di cui al paragrafo 12 punto 1, procederà all'esame delle candidature ammesse alla valutazione, rispettando l'ordine di arrivo, sotto il profilo della valutazione di merito secondo i criteri di cui al paragrafo 13 del presente Avviso.

15. MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la Commissione stila l'elenco delle candidature ammesse al finanziamento e lo trasmette all'Autorità di Gestione e alla struttura regionale attuatrice.
2. In esito alla valutazione il dirigente della struttura attuatrice emana, con apposito decreto, l'elenco delle 7 candidature ammesse al finanziamento, l'elenco relativo alle candidature approvate, l'elenco delle candidature non approvate e l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.
3. La fase di comunicazione dell'ammissione al finanziamento avviene attraverso i seguenti canali:
 - a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di ammissione al finanziamento e relativi allegati;
 - b) pubblicazione del decreto dirigenziale di ammissione al finanziamento e relativi allegati sul sito internet www.regione.fvg.it ;
 - c) nota formale della struttura attuatrice recante l'esito della selezione ai soggetti proponenti, che divengono pertanto soggetti attuatori delle operazioni ammesse al finanziamento.

16. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte dei beneficiari.
2. I beneficiari sono tenuti ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le famiglie dei destinatari potenziali.
3. I beneficiari sono tenuti a informare le famiglie utenti circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
 - recare i seguenti emblemi:

<p>Unione Europea</p>  <p>Unione europea Fondo sociale europeo</p>	<p>Repubblica Italiana</p> 
<p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia</p>  <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p>FSE in Friuli Venezia Giulia</p> 

4. Inoltre i beneficiari sono tenuti a svolgere una specifica attività di informazione del pubblico, in merito al sostegno ottenuto dal FSE, ovvero:
- fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione (compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione);
 - collocando, nelle strutture dei micro nidi almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso.

17. PRINCIPI ORIZZONTALI

PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

1. Attraverso la Strategia EU2020 l'Unione Europea intende perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individuando uno stretto legame tra politiche economiche e politiche sociali e ponendo al centro dell'attenzione dei policy maker la lotta alla povertà e alla esclusione sociale.
2. In tal senso, il presente programma rappresenta uno strumento essenziale che favorisce ed amplia, tramite il sostegno alla sperimentazione di servizi per la prima infanzia con modalità di erogazione e di fruizione flessibili, l'accesso ai servizi delle famiglie, l'esercizio della cittadinanza attiva, per il contrasto dell'esclusione sociale e per la lotta ad ogni forma di discriminazione.
3. In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la Struttura attuatrice richiede pertanto ai beneficiari di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
4. Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.

1. L'uguaglianza tra uomini e donne rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario. Gli obiettivi dell'UE in tale materia hanno lo scopo di assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra donne e uomini, nonché di superare ogni discriminazione di genere.
2. Come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il Regolamento FSE, tra le priorità di investimento, sostiene l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata e, con l'articolo 7, specifica che gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne in particolare al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro, di lottare contro gli stereotipi di genere nell'istruzione e nella formazione e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per gli uomini e le donne.
3. La Regione, consapevole delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.

SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Lo sviluppo sostenibile è uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario tanto che l'Unione europea ha adottato una propria strategia in tal senso. L' art. 8 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 stabilisce che "gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente [...]".
2. Il citato POR-FSE del FVG, in considerazione anche degli ambiti di ammissibilità della spesa previsti dal Reg. UE 1304/2013 del FSE, non prevede interventi diretti in tal senso, ma alla sezione 11 punto 11.1 stabilisce che "[...] l'azione del PO FSE nel suo impegno alla strategia regionale per lo sviluppo delle aree interne contribuisce a sostenere la presenza di popolazione nei territori del Friuli Venezia Giulia dove, anche per effetto dei cambiamenti climatici in atto, maggiori sono i rischi di degrado e dissesto ambientale."
3. Con il presente programma si intende pertanto contribuire alle azioni condivise dall'Unione Europea e dalla Regione FVG in termini di sviluppo sostenibile.

18. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE

1. La rendicontazione delle attività, con la trasmissione della documentazione attestante la loro effettiva realizzazione, avviene entro il 30 novembre di ciascun anno e secondo le modalità previste dal Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - e dalle "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici –SRA".
2. Indicazioni specifiche relative alla rendicontazione saranno contenute nell'atto di assegnazione ed erogazione a titolo di anticipo.
3. Dalle verifiche della rendicontazione derivano i flussi finanziari di cui al paragrafo 9, punto 2 .

19. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della AdG del POR FSE e della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, Area politiche sociali, in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Il soggetto attuatore deve:
 - assicurare la disponibilità di tutta la documentazione afferente all'operazione durante le verifiche in loco realizzate dall'Autorità di gestione o della struttura regionale attuatrice;
 - realizzare l'operazione nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Avviso, negli atti di attuazione del POR FSE e negli atti di assegnazione del finanziamento;
 - garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio previsto dal documento "Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", approvato con decreto n. 5722/LAVFORU del 3 agosto 2016, nei tempi e nei modi richiesti dall'Autorità di gestione o dalla struttura regionale attuatrice.

20. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.